Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 230

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 ottobre 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1948, n. 1190.

Norme di attuazione del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarcimento a cittadini italiani per la perdita dei beni in Tunisia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, relativo al risarcimento per la perdita di beni in Tunisia in applicazione dell'art. 79 del Trattato di pace;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di cui agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, debbono contenere l'indicazione del domicilio del danneggiato in Italia, ovvero l'elezione di speciale domicilio in Italia ai sensi dell'art. 47 del Codice civile, la completa descrizione del danno subito e del relativo ammontare, ragguagliato al valore venale in franchi francesi dei beni, diritti ed interessi cui si riferiscono.

Art. 2.

Le domande debbono essere presentate alla Direzione generale del tesoro nel termine e con le modalità stabiliti nell'art. 3 del decreto medesimo, in quattro copie, allegando i documenti probatori del danno, in originale o in copia notarile, redatti in lingua italiana o francese ed eventualmente il mandato speciale per la rappresentanza del danneggiato davanti all'Ufficio o alla Commissione.

Una copia della domanda viene restituita all'interessato con il timbro dell'Ufficio ricevente e con la indicazione della data del ricevimento.

Art. 3.

Dopo l'espletamento dell'istruttoria preveduta nel primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, la Direzione generale del tesoro, nei casi in cui la liquidazione definitiva non è di competenza della Commissione costituita ai sensi del successivo art. 5, assegna al richiedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il termine di un mese per l'eventuale presentazione di memorie e documenti. In caso contrario, rimette gli atti alla Commissione predetta.

La Segreteria della commissione notifica all'interessato, nel modo previsto nel comma precedente, la data in cui avrà luogo l'esame della pratica e l'interessato, non oltre il quinto giorno antecedente a quello della adunanza, potrà presentare alla Commissione stessa memorie e documenti, e chiedere di essere sentito personalmente.

Art. 4.

Il pagamento dell'indennità, liquidata a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, e delle disposizioni del presente decreto, è disposto con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Il decreto del Ministro, che dispone la concessione del mutuo previsto negli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 521, indica le condizioni, le modalità e le eventuali garanzie che dovranno assistere l'operazione, secondo la deliberazione adottata al riguardo dalla Commissione.

L'interessato, personalmente o a mezzo di procuratore munito di mandato speciale, in forma notarile, dovrà sottoscrivere apposito atto di sottomissione, in conformità al decreto di concessione.

Art. 6.

Sulla base degli atti indicati nei precedenti articoli 4 e 5, la Direzione generale del tesoro provvede al pagamento delle somme liquidate a titolo di indennità o di mutuo, mediante ordinativi diretti sulla Sezione di tesoreria provinciale competente in relazione al domicilio indicato nella domanda di cui al precedente art. 1, applicando in ogni caso il cambio ufficiale vigente alla data di emissione dell'ordinativo, ai sensi dell'art. 2 del decreto 30 marzo 1948 dei Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 49. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1948.

Registri di stato civile nei Comuni mistilingui della provincia di Trento.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 15, 26 e 33 del regio decreto 1° luglio 1939, n. 1238, per l'ordinamento dello stato civile;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento straordinario 31 maggio 1947, n. 123, col quale furono approvati i moduli per i registri dello stato civile e le formule per gli atti dello stato civile nella provincia di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1947, n. 772, del Capo provvisorio dello Stato, sull'uso della lingua tedesca nei Comuni mistilingui della provincia di Trento;

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 22 novembre 1947, n. 275;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947 n. 1383, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 dicembre 1947, n. 287;

Decreta:

Articolo unico.

Dal 1° gennaio 1949 nei Comuni mistilingui della provincia di Trento: Anterivo, San Felice, Senale nonchè nelle frazioni Lauregno e Proves del comune di Rumo della provincia di Trento, gli atti dello stato civile saranno iscritti nei rispettivi registri secondo i moduli e le formule approvati con il decreto Ministeriale su citato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1948

(4422) p. *Il Ministro*: CASSIANI

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1948.

Sottoposizione delle azioni della Società anonima Industria colori e vernici, con sede in Milano, al visto del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 12 e 13 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le aziende della Società anonima Industria colori e vernici, con sede in Milano, posta sotto sequestro con decreto Ministeriale 5 agosto 1945;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i possessori delle azioni della Società anonima Industria colori e vernici dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario signor dott. Secondo Clerico, presso la sede della Società in Milano, via privata Levico n. 6.

Nell'esecuzione del suddetto incarico, il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di persone di nazionalità nemica posteriormente all'11 gennaio 1945, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano e « Il Nuovo Corriere della Sera » di Milano.

Roma, addì 20 settembre 1948

(4424) *Il Ministro*: PELLA

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1948.

Autorizzazione alla Società anonima « Italiana Vita », con sede in Milano, a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale 24 febbraio 1948 che stabilisce il capitale massimo assicurabile con contratti di assicurazione senza visita medica;

Vista la domanda della Società anonima « Italiana Vita », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione a stipulare contratti di assicurazione senza visita medica in base ad alcune tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima « Italiana Vita », con sede in Milano, è autorizzata a stipulare contratti di assicurazione sulla vita senza visita medica in base alle seguenti tariffe:

tariffa I. - Vita intera a premi vitalizi;
» II. Vita intera a premi temporanei;
» III. Vita intera a premio unico;
» IV. Mista a premi annuali;
» V. Mista a premio unico;
» VI. Termine fisso;
» VII. Vita intera con pagamento frazionato del capitale;
» VIII. Mista con pagamento di un capitale frazionato;
» IX. Doppia mista convertibile in rendita alla scadenza;
» X. Termine fisso con pagamento di un capitale frazionato;
» XI. Mista a capitale raddoppiato;
» XII. Simultanea con opzioni.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad includere nelle polizze relative alle tariffe di cui all'art. 1 le seguenti clausole:

a) Assicurazioni a premio annuo:

« Se la morte dell'assicurato avviene dopo trascorsi almeno due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (art. 3 delle condizioni generali) sono dovute dalla Società le intere prestazioni assicurate;

in caso di morte durante il quarto o terzo semestre di vigore dell'assicurazione, dette prestazioni si intendono ridotte rispettivamente a tre quarti o alla metà;

in caso di morte durante il primo anno di vigore dell'assicurazione la Società è tenuta soltanto alla restituzione, al beneficiario, dei premi pagati, senza accessori.

Le limitazioni di cui sopra non si applicano nel caso di infortunio mortale, esclusa ogni concausa ».

b) Assicurazione a premio unico:

« Se la morte dell'assicurato avviene dopo trascorsi almeno due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (art. 3 delle condizioni generali di polizza) sono dovute dalla Società le intere prestazioni assicurate;

in caso di morte durante il secondo anno di vigore dell'assicurazione la Società è tenuta soltanto alla restituzione del premio unico incassato, senza accessori, maggiorato del 75 % o 50 % della differenza fra il capitale assicurato ed il premio unico stesso, a seconda che il decesso si verifichi durante il quarto o terzo semestre di vigore dell'assicurazione;

in caso di morte durante il primo anno di assicurazione la Società è tenuta soltanto alla restituzione, al beneficiario, del premio unico incassato, senza accessori.

Le limitazioni di cui sopra non si applicano nel caso di infortunio mortale, esclusa ogni concausa ».

Roma, addì 23 settembre 1948

(4369) p. *Il Ministro*: CAVALLI

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1948.
Chiusura delle Borse valori nel giorno 5 novembre 1948.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente modifiche all'ordinamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1947, col quale è stato fissato il calendario di Borsa per l'anno 1948;

Vista la lettera n. 655, in data 15 settembre 1948, con la quale l'Associazione italiana agenti di cambio chiede la chiusura delle Borse valori per il giorno 5 novembre 1948, allo scopo di permettere agli agenti di cambio di intervenire al secondo congresso della categoria, che si svolgerà a Milano nei giorni 4, 5, 6 e 7 di detto mese;

Ritenuta l'opportunità di aderire a tale richiesta;

Decreta:

Nella giornata del 5 novembre 1948 le Borse valori rimarranno chiuse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1948

(4423) *Il Ministro*: PELLA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 23 settembre 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Ruth Kelley, Vice console degli S.U.A. a Venezia.

(4425)

In data 23 settembre 1948 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Bruno Maurizio Ascarelli, Console onorario di Finlandia a Roma.

(4426)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 27 settembre 1948:

De Vivo Francesco, notaio residente nel comune di Vico Equense, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli;

Maddalena Luigi, notaio residente nel comune di Marano di Napoli, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Napoli;

Ferrante Camillo, notaio residente nel comune di Avellino, è traslocato nel comune di Napoli;

Rega Guido, notaio residente nel comune di Forino, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Napoli;

Peluso Duilio, notaio residente nel comune di Milano, è traslocato nel comune di Napoli;

Del Genio Sebastiano, notaio residente nel comune di Villanova del Battista, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Ottaviano, distretto notarile di Napoli;

Lombardi Salvatore, notaio residente nel comune di San Giorgio a Cremano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Nola, stesso distretto.

Blanc Pierre, notaio residente nel comune di Cumiana, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Moncalieri, stesso distretto;

Gragnani Luigi, notaio residente nel comune di Firenze, è traslocato nel comune di Firenzuola, distretto notarile di Firenze;

Cinelli Giulio, notaio residente nel comune di San Casciano dei Bagni, distretto notarile di Siena, è traslocato nel comune di Chiusi, stesso distretto;

Picciano Giuseppe, notaio residente nel comune di Guardia, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Campobasso;

Crucillà Luigi, notaio residente nel comune di Santa Caterina Villarmosa, distretto notarile di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Caltanissetta;

Leidi Mario, notaio residente nel comune di Alzano Lombardo, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Bergamo;

Boldrini Giuseppe, notaio residente nel comune di Mogliano, distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Matelica, stesso distretto;

Martelli Giuseppe, notaio residente nel comune di Ucria, distretto notarile di Patti, è traslocato nel comune di Patti.

(4429)

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale del 27 settembre 1948 è revocato il decreto Ministeriale 23 agosto 1948 nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Soldateschi Dario alla sede di Massa Marittima, distretto notarile di Grosseto, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Colle di Val d'Elsa, distretto notarile di Siena.

(4430)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di posto fonotelegrafico

Si comunica che il giorno 25 agosto 1948, è stato attivato l posto fonotelegrafico di Chiusure Monte Oliveto Maggiore Siena) collegato con l'ufficio telegrafico di Asciano.

(4419)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 121 è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel San Nicolò (Arezzo) di un mutuo di L. 347.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4388)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 16 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 125, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Calatabiano (Catania) di un mutuo di L. 229.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4389)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 27 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 123, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lago (Cosenza) di un mutuo di L. 605.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4391)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 20 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 124, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Militello Val di Catania (Catania) di un mutuo di L. 380.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4392)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 126, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arzano (Napoli) di un mutuo di L. 705.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4393)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 110, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casoria (Napoli) di un mutuo di L. 261.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4394)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 12 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 112, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Angri (Salerno) di un mutuo di L. 2.975.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4395)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 119, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Augusta (Siracusa) di un mutuo di L. 200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4396)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tivoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 16 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 120, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tivoli (Roma) di un mutuo di L. 2.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4397)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Seminara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 26 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 111, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Seminara (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 244.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4398)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Delianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 115, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Delianova (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 485.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4399)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 31 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 116, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Villaricca (Napoli) di un mutuo di L. 637.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4400)

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 9
dall'1 al 15 maggio 1948

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico			
Asti	Cunico	B	—	1
Avellino	Solofra	B	—	1
Benevento	Vitulono	B	—	1
Bergamo	Comunuovo	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	2
Id.	Valsaviore	B	—	1
Cagliari	Santadi	B	—	1
Id.	Teulada	Cap	—	1
Caserta	Capua	B	—	1
Id.	Dragoni	B	—	1
Catanzaro	Girifalco	B	—	1
Id.	Squillace	O	—	1
Foggia	Deliceto	B	1	—
Id.	Pietra Montecorvino	Cap	1	—
Id.	Rignano Garganico	B	—	1
Id.	San Severo	B	1	—
Matera	Matera	E	3	—
Milano	Cuggiono	B	1	—
Id.	Lacchiarella	B	1	—
Id.	Locate Triulzi	B	1	—
Nuoro	Macomer	E	—	1
Pavia	Vidigulfo	B	1	—
Id.	Gropello Cairoli	B	—	1
Id.	Tromello	B	—	1
Pescara	Popoli	O	—	2
Rieti	Frassò	B	—	1
Roma	Rocca Priora	Cap	—	1
Id.	Roviano	O	—	1
Salerno	Buccino	B	1	—
Id.	Monte San Giacomo	O	1	—
Id.	Sarno	B	1	—
Sassari	Buddusò	Cap	1	—
Torino	Pinerolo	B	—	—
Vercelli	Cigliano	S	—	—
			14	24
	Carbonchio sintomatico			
Belluno	Comelico Superiore	B	—	1
Catania	Bronte	B	—	1
			—	2
	Afta epizootica			
Agrigento	Burgio	B	—	1
Alessandria	Alessandria	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Oviglio	B	1	—
Id.	Ponzone	B	1	—
Id.	Quargnento	B	1	—
Arezzo	Arezzo	B	4	4
Id.	Id.	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Arezzo	Caprese Michelangelo	B	1	—
Id.	Civitella in Val di Chiana	B	—	1
Id.	Sansepolcro	B	—	1
Bari	Minervino	B	2	3
Id.	Terlizzi	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Belluno	Agordo	B	1	4
Id.	Belluno	O	—	1
Id.	Feltre	B	1	—
Id.	Puos Alpago	B	1	—
Id.	Quero	B	4	—
Id.	Vas	B	1	—
Bergamo	Arzago d'Adda	B	—	1
Id.	Bergamo	B	—	1
Id.	Pradalunga	B	—	1
Bologna	Crevalcore	B	—	1
Brescia	Brescia	B	1	—
Cagliari	Baressa	O	6	—
Id.	Id.	Cap	—	2
Id.	Barumini	O	—	2
Id.	Neonelli	B	—	1
Id.	Tuili	B	29	—
Id.	Id.	O	18	—
Id.	Id.	Cap	—	4
Id.	Id.	S	3	—
Id.	Turri	O	5	—
Id.	Villacidro	B	1	—
Id.	Villa Urbana	B	—	1
Caltanissetta	Bompensiere	BOCap	1	21
Id.	Caltanissetta	B	1	1
Id.	Campofranco	BOCap	—	1
Id.	Milena	BOCap	—	1
Id.	Montedoro	O	—	1
Id.	Mussomeli	Cap	—	1
Id.	Resuttano	BOCap	—	5
Id.	San Cataldo	BOCap	—	9
Id.	Santa Caterina Villarmosa	O	—	1
Id.	Serradifalco	O	—	1
Id.	Sutera	BOCap	—	1
Id.	Vallelunga Pratameno	BOCap	1	10
Caserta	Baia e Latina	B	—	1
Catania	Bronte	B	2	2
Id.	Catania	B	3	1
Id.	Mineo	B	1	—
Id.	Palagonia	B	1	—
Cremona	Pieranica	B	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	B	1	—
Id.	Firenze	B	1	—
Id.	Prato	B	1	—
Foggia	Cerignola	Cap	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Faeto	Cap	1	—
Id.	Orta Nova	S	—	1
Id.	S. Giovani Rotondo	B	2	—
Frosinone	Veroli	B	1	1
Id.	Castrocielo	B	1	—
Latina	Sezze	B	—	2
Lecce	Monteroni di Lecce	B	1	—
Id.	Lecce	B	3	—
Id.	Sternatia	B	2	—
Id.	Surbo	B	2	—
Id.	Terlizzi	B	—	1
Livorno	Livorno	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Livorno	Livorno	B	—	1
Lucca	Massarosa	B	1	—
Messina	Patti	B	2	—
Id.	Furnari	B	2	—
Id.	San Piero Patti	B	1	—
Id.	Ucria	B	5	—
Id.	Santa Domenica Vittoria	B	—	10
Id.	Floresta	B	—	7
Id.	Francavilla di Sicilia	B	—	2
Milano	Biassono	B	1	—
Novara	Novara	B	—	1
Id.	Barengo	B	1	—
Id.	Carpignano Sesia	B	—	3
Id.	Casaleggio	B	3	—
Id.	Casalvolone	B	1	—
Id.	Cureggio	B	1	—
Id.	Gattico	B	3	—
Id.	Ghemme	B	3	—
Id.	Invorio	B	—	1
Id.	Oleggio	B	1	2
Id.	Sillavengo	B	1	—
Id.	Vicolungo	B	1	—
Nuoro	Nuragus	B	—	1
Padova	Anguillara	B	1	—
Id.	Cittadella	B	1	—
Id.	Loreggia	B	1	—
Id.	Polverara	B	1	—
Id.	San Pietro in Gù	B	1	—
Id.	Santa Giustina in	B	1	—
	Colle	B	1	—
Id.	Trebaseleghe	B	1	—
Id.	Vò	B	1	—
Palermo	Alia	B	1	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Baucina	B	1	—
Id.	Caltavuturo	B	2	—
Id.	Collesano	B	1	1
Id.	Caccamo	B	—	1
Id.	Isnello	B	1	2
Id.	Monreale	B	1	—
Id.	San Mauro Castelverde	B	1	—
Id.	Sclafani	B	2	—
Id.	Valledolmo	B	—	2
Pavia	Cervesina	B	2	—
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Corana	B	1	—
Id.	Silvano Pietra	B	1	—
Id.	Pancarana	B	1	—
Id.	Codevilla	B	1	—
Id.	Vigevano	B	1	—
Id.	Castelletto di Branduzzo	B	1	—
Id.	Cilavegna	B	—	1
Pisa	Cascina	B	—	1
Id.	Pisa	B	1	—
Id.	San Giuliano Terme	B	1	—
Pistoia	Montecatini	B	—	1
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Id.	Faenza	B	—	1
Id.	Castelbolognese	B	—	1
Reggio di Calabria	Sant'Illaro Ionico	B	—	1
Reggio Emilia	Boretto	B	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica*			
Reggio Emilia	Castelnovo di Sotto	B	1	—
Id.	Brescello	B	1	—
Id.	Fabbrico	S	1	—
Id.	Correggio	B	—	1
Id.	Villa Minozzo	O	—	2
Id.	Viano	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Salerno	Cava dei Tirreni	B	1	—
Id.	Fisciano	B	1	—
Savona	Albenga	B	—	1
Siracusa	Augusta	B	—	3
Id.	Carlentini	B	—	4
Id.	Lentini	B	3	—
Id.	Id.	O	2	—
Id.	Melilli	B	—	1
Id.	Siracusa	B	1	1
Terni	Montefranco	B	—	1
Torino	Villafranca Piemonte	B	—	2
Id.	Cumiana	B	—	1
Trapani	Campobello	B	—	3
Id.	Id.	O	—	4
Trento	Castello di Fiemme	B	1	—
Id.	Ossana	B	1	—
Id.	Peio	B	—	1
Treviso	Montebelluna	B	1	—
Id.	Ponte di Piave	B	1	—
Id.	Vittorio Veneto	B	1	—
Udine	Fiume Veneto	B	1	—
Id.	Ovaro	B	—	
Varese	Angera	B	1	—
Id.	Cassano Magnago	B	1	—
Id.	Castronno	B	3	—
Id.	Cunardo	B	1	—
Id.	Ferno	B	1	—
Id.	Lavena Ponte Tresa	B	1	—
Id.	Lonate Pozzolo	B	2	—
Id.	Malnate	B	1	—
Id.	Samarate	B	5	—
Id.	Saronno	B	1	—
Id.	Somma Lombardo	B	1	—
Venezia	Grisolera	B	1	—
Vercelli	Borgo Vercelli	B	1	—
Id.	Gattinara	B	4	2
Id.	Vercelli	B	1	—
Verona	Buttapietra	B	1	—
Id.	Minerbe	B	1	—
Id.	Oppeano	B.	1	—
			218	167
	Malrossino dei suini			
Ancona	Ancona	S	1	—
Id.	Camerano	S	3	6
Id.	Corinaldo	S	—	1
Id.	Osimo	S	2	—
Id.	Senigallia	S	1	—
Id.	Sirolo	S	1	—
Arezzo	Monte San Savino	S	—	1
Ascoli Piceno	Acquaviva	S	—	2
Id.	Altidona	S	2	1
Id.	Amandola	S	2	2
Id.	Ascoli	S	—	1
Id.	Campofilone	S	1	—
Id.	Cossignano	S	3	2
Id.	Fermo	S	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini			
Ascoli Piceno	Monte San Pietrangeli	S	—	2
Id.	Montegallo	S	1	2
Id.	Montegiorgio	S	1	1
Id.	Montemonaco	S	—	5
Id.	Monturano	S	1	—
Id.	Pedaso	S	1	—
Id.	Ponzano di Fermo	S	1	—
Id.	Ripatransone	S	1	—
Id.	Roccafluvione	S	1	—
Id.	Rotella	S	—	2
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	3	2
Id.	Spinetoli	S	—	1
Avellino	Ariano	S	—	6
Belluno	Belluno	S	—	1
Bergamo	Pradalunga	S	—	1
Bologna	Bologna	S	—	1
Id.	Castello di Serravalle	S	—	1
Id.	Monte San Pietro	S	—	1
Id.	Monteveglio	S	—	2
Id.	Ozzano dell'Emilia	S	—	1
Id.	San Benedetto Val di Sambro	S	—	1
Bolzano	Castelrotto	S	—	2
Id.	Renon	S	—	2
Campobasso	Boiano	S	—	5
Id.	Casacalenda	S	1	—
Id.	Filignano	S	—	7
Id.	Larino	S	1	—
Caserta	Pietravairano	S	—	3
Chieti	Casalincontrada	S	1	—
Id.	Gissi	S	—	3
Ferrara	Mesola	S	—	1
Id.	Portomaggiore	S	—	3
Foggia	Faeto	S	1	2
Id.	Manfredonia	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	—	4
Frosinone	Incarico	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	1	—
Id.	San Canzian d'Isonzo	S	1	1
Grosseto	Arcidosso	S	—	5
Id.	Follonica	S	—	1
Id.	Seggiano	S	2	—
Latina	Pontinia	S	—	1
Lecce	Ruffano	S	—	1
Massa Carrara	Comano	S	—	2
Matera	Pomarico	S	1	—
Id.	Salandra	S	1	—
Modena	Formigine	S	—	1
Id.	Medolla	S	—	1
Id.	Savignano	S	—	1
Novara	Novara	S	—	2
Parma	Corniglio	S	—	1
Id.	Fontevivo	S	—	2
Id.	Langhirano	S	—	2
Id.	Lesignano	S	—	1
Id.	Medesano	S	—	1
Id.	Noceto	S	—	3
Id.	San Pancrazio	S	—	3
Pavia	Ferrara Erbognone	S	—	1
Pesaro Urbino	San Costanzo	S	—	2
Id.	Urbania	S	—	2
Pescara	Civitella Casanova	S	—	6
Id.	Manoppello	S	—	3
Id.	Loreto Aprutino	S	—	2
Potenza	Balvano	S	7	—
Potenza	Rionero in Volture	S	2	1
Id.	Guardia Perticara	S	1	—
Id.	Grumento	S	2	—
Ravenna	Ravenna	S	—	3
Id.	Alfonsine	S	—	1
Id.	Fusignano	S	—	1
Id.	Cervia	S	—	1
Id.	Bagnacavallo	S	—	1
Reggio Emilia	Novellara	S	—	1
Id.	Cavriago	S	—	2
Id.	Guastalla	S	—	3
Id.	Vetto d'Enza	S	—	1
Id.	Rolo	S	—	1
Id.	Bibbiano	S	—	2
Id.	Castellarano	S	—	1
Id.	Villa Minozzo	S	—	1
Rieti	Posta	S	—	1
Id.	Greccio	S	—	2
Id.	Rieti	S	—	5
Roma	Roma	S	1	—
Rovigo	Arquà Polesine	S	1	—
Id.	Rovigo	S	1	—
Teramo	Campli	S	—	1
Id.	Montorio	S	3	7
Id.	Teramo	S	2	2
Terni	Amelia	S	—	1
Id.	Montecastrilli	S	—	2
Torino	Leini	S	—	1
Id.	Candiolo	S	—	1
Treviso	Farra di Soligo	S	1	—
Id.	Quinto di Treviso	S	—	1
Id.	San Pietro di Feletto	S	—	3
Id.	Sernaglia della Battaglia	S	—	1
Udine	Azzano Decimo	S	—	1
Id.	Cividale del Friuli	S	2	1
Id.	Paluzza	S	—	1
Id.	San Vito al Tagliamento	S	—	3
Venezia	Mirano	S	—	1
Id.	San Stino di Livenza	S	—	1
Vercelli	Netro	S	—	1
Verona	Angiari	S	—	1
Id.	Bovolone	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	2
Id.	Gazzo Veronese	S	—	1
Id.	Nogara	S	—	1
Id.	Sommacampagna	S	—	1
Id.	Sorgà	S	—	1
Vicenza	Lonigo	S	—	1
Id.	Dueville	S	—	1
Id.	Schio	S	—	1
Viterbo	Bagnoregio	S	—	1
			60	196
	Peste e setticemia dei suini			
Ancona	Camerata Picena	S	—	2
Id.	Chiaravalle	S	1	—
Id.	Ostra	S	2	1
Id.	Fabriano	S	3	—
Id.	Senigallia	S	2	—
Id.	Ripe	S	—	2
Arezzo	Arezzo	S	—	3
Id.	Bucine	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Arezzo	Castiglion Fiorentino	S	1	—
Id.	Monte San Savino	S	—	1
Ascoli Piceno	Amandola	S	3	2
Id.	Ascoli Piceno	S	—	3
Id.	Carassai	S	—	1
Id.	Cossignano	S	6	3
Id.	Offida	S	—	1
Id.	Monsampolo	S	—	1
Id.	Ripatransone	S	2	5
Id.	Rotella	S	1	—
Id.	Servigliano	S	1	—
Avellino	Calitri	S	1	1
Id.	Conza della Campania	S	—	1
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	S	—	2
Benevento	Paduli	S	—	1
Id.	Apice	S	—	1
Id.	Buonalbergo	S	—	5
Bologna	Budrio	S	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	S	—	1
Brescia	Borgo San Giacomo	S	—	1
Id.	Calcinato	S	—	1
Id.	Pompiano	S	—	1
Brindisi	Cisternino	S	1	—
Cagliari	Iglesias	S	—	1
Id.	San Basilio	S	—	3
Campobasso	Larino	S	1	—
Id.	Montagano	S	—	1
Id.	Petrella Tifernina	S	—	7
Id.	Vinchiaturo	S	—	4
Caserta	Pietravairano	S	—	3
Catania	Caltagirone	S	—	1
Catanzaro	Cropani	S	—	1
Id.	Cutro	S	—	1
Chieti	Castelguidone	S	1	—
Id.	Orsogna	S	3	—
Firenze	Borgo San Lorenzo	S	—	1
Id.	Firenze	S	—	1
Id.	Londa	S	1	—
Foggia	Casalvecchio	S	1	—
Id.	Manfredonia	S	1	1
Id.	Monteleone	S	2	—
Id.	San Marco in Lamis	S	—	1
Frosinone	San Giovanni Incarico	S	—	1
Genova	Cogoleto	S	—	1
La Spezia	Levanto	S	—	1
Macerata	Camerino	S	1	—
Id.	Colmurano	S	3	—
Id.	Macerata	S	3	1
Id.	Matelica	S	—	1
Id.	Montecassiano	S	—	1
Id.	Treia	S	1	—
Matera	Stigliano	S	1	1*
Id.	Salandra	S	1	—
Milano	Pero	S	—	1
Modena	Polinago	S	—	1
Id.	Soliera	S	—	1
Novara	Novara	S	—	1
Nuoro	Genoni	S	—	1
Id.	Perdasdefogu	S	—	1
Id.	Borore	S	—	1
Id.	Noraguguma	S	—	1
Id.	Torpè	S	—	3
Id.	Seulo	S	—	1
Id.	Sadali	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Palermo	Caltavuturo	S	1	1
Id.	Isnello	S	—	4
Parma	San Pancrazio	S	—	1
Id.	Lesignano	S	—	1
Id.	San Secondo	S	—	1
Pavia	Scaldasole	S	1	—
Pesaro e Urbino	Cartoceto	S	—	3
Id.	Fano	S	—	2
Id.	Pesaro	S	—	1
Id.	Urbino	S	—	2
Potenza	Forenza	S	3	—
Id.	Tito	S	—	4
Ravenna	Ravenna	S	—	3
Id.	Alfonsine	S	—	1
Id.	Fusignano	S	—	1
Id.	Cervia	S	—	1
Id.	Bagnacavallo	S	—	1
Reggio di Calabria	Montebello Ionico	S	—	5
Id.	Platì	S	—	2
Id.	San Lorenzo	S	—	1
Reggio Emilia	Cavriago	S	—	1
Id.	Castelnovo di Sotto	S	—	1
Id.	Montecchio	S	—	1
Id.	Gattatico	S	—	1
Rieti	Contigliano	S	—	1
Id.	Rieti	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Rovigo	Adria	S	2	1
Salerno	Mercato San Severino	S	—	1
Siena	Castiglione d'Orcia	S	3	—
Id.	Pienza	S	1	1
Id.	Chiusi	S	1	—
Id.	Poggibonsi	S	2	—
Id.	Montepulciano	S	2	3
Id.	San Gimignano	S	1	1
Id.	Siena	S	1	—
Id.	Torrita di Siena	S	—	2
Id.	Castelnuovo Berardenga	S	—	2
Id.	Sinalunga	S	—	1
Id.	Radicondoli	S	—	1
Taranto	Martina Franca	S	2	—
Teramo	Teramo	S	4	3
Trento	Molina di Ledro	S	—	1
Id.	Pieve Tesino	S	1	—
Treviso	Casier	S	—	1
Id.	Cornuda	S	—	1
Udine	Cividale del Friuli	S	2	—
Vicenza	Schio	S	—	1
Viterbo	Bagnoregio	S	—	1
Id.	Bolsena	S	—	1
Id.	Tessennano	S	—	1
			72	152
Morva				
Bari	Giovinazzo	E	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	E	2	1
			2	2
Farcino criptococcico				
Agrigento	Licata	E	1	—
Id.	Cianciana	E	1	—
Avellino	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Paternopoli	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino criptococcico*			
Bari	Bisceglie	E	2	—
Id.	Bitonto	E	2	—
Id.	Valenzano	E	1	—
Benevento	Telese	E	—	1
Caltanissetta	Riesi	E	1	1
Campobasso	Casacalenda	E	1	—
Catania	Bronte	E	1	—
Id.	Caltagirone	E	1	—
Id.	Catania	E	4	—
Id.	Mascali	E	—	1
Foggia	Torremaggiore	E	1	—
Messina	Messina	E	1	1
Napoli	Acerra	E	—	2
Id.	Arzano	E	3	—
Id.	Cimitile	E	3	—
Id.	Napoli	E	—	2
Id.	Ottaviano	E	3	—
Id.	Poggiomarino	E	4	—
Id.	San Giuseppe	E	2	—
Id.	Somma Vesuviana	E	1	—
Id.	Vico Equense	E	1	—
Palermo	Ficarazzi	E	1	—
Id.	Palermo	E	2	—
Id.	Terrasini	E	2	—
Ragusa	Scicli	E	2	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	2	—
Roma	Nettuno	E	2	—
Salerno	Mercato San Severino	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Siracusa	Augusta	E	—	1
Taranto	Ginosa	E	4	1
Trapani	Calatafimi	E	—	3
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Marsala	E	1	—
Id.	Santa Ninfa	E	1	—
Id.	Salemi	E	2	—
			59	13
	Morbo coitale maligno			
Taranto	Mattola	E	1	—
			1	—
	Rabbia			
Agrigento	Sciacca	E	—	1
Id.	Montevago	Can	—	1
Ancona	Corinaldo	Can	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	Can	—	1
Id.	Montegiorgio	Can	—	1
Id.	Monteprandone	Can	—	1
Id.	Ortezzano	Can	—	1
Id.	Petritoli	Can	—	1
Id.	Rapagnano	Can	—	1
Bari	Toritto	Can	—	1
Belluno	Pedavena	Can	—	1
Benevento	Vitulano	Can	—	1
Bologna	Argelato	Can	—	1
Id.	Bologna	Can	—	1
Id.	Calderara	Can	—	1
Id.	Crevalcore	Can	—	1
Id.	Medicina	Can	—	1
Campobasso	Riccia	Can	—	1
Caserta	Mondragone	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia*			
Ferrara	Ferrara	Can	—	1
Firenze	Firenze	Can	—	4
Foggia	Sant'Agata	Can	1	—
Frosinone	Boville Ernica	Can	1	—
La Spezia	Lerici	Can	—	1
Massa Carrara	Carrara	Can	—	1
Matera	Matera	Can	—	1
Modena	Carpi	E	—	1
Id.	Formigine	Can	—	1
Id.	Ravarino	Can	—	1
Napoli	Bacoli	Can	—	1
Id.	Castellammare di Stabia	Can	—	1
Id.	Gragnano	Can	—	1
Id.	Napoli	Can	—	2
Id.	Nola	Can	—	1
Id.	Torre del Greco	Can	—	1
Padova	Megliadino San Fidenzio	Can	—	1
Id.	Saletto	Can	—	1
Palermo	Borgetto	Fel	—	1
Id.	Carini	Can	—	1
Id.	Palermo	Can	—	4
Id.	Id.	S	—	1
Id.	San Cipirello	Can	—	1
Id.	Vicari	Can	—	1
Piacenza	Vernasca	Can	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	Can	—	1
Potenza	Venosa	Can	—	2
Id.	Oppido Lucano	Can	—	1
Ravenna	Ravenna	Can	—	7
Id.	Faenza	Can	—	1
Reggio di Calabria	Locri	Can	—	1
Id.	Reggio di Calabria	Can	—	1
Roma	Roma	Can	—	4
Rovigo	Contarina	Can	—	1
Id.	Bergantino	Can	—	1
Id.	Pontecchio	Can	—	1
Id.	Porto Tolle	Can	—	1
Id.	Villanova Marchesana	Can	1	—
Salerno	Eboli	Can	1	—
Id.	Padula	Can	1	—
Id.	Salerno	Can	1	—
Id.	San Marzano sul Sarno	Can	1	—
Siracusa	Noto	Can	—	1
Taranto	San Giorgio Ionico	Can	—	1
Id.	Taranto	Can	—	1
Teramo	Campli	Can	1	—
Id.	Tortoreto	Can	—	1
Treviso	Castelfranco Veneto	Can	—	4
Id.	Conegliano	Can	2	1
Id.	Chiarano	Can	—	1
Id.	Mogliano Veneto	Can	—	3
Id.	Preganziol	Can	—	1
Id.	Quinto di Treviso	Can	—	1
Id.	San Biagio di Callalta	Can	—	1
Id.	Treviso	Can	—	2
Udine	Cavasso Nuovo	Can	—	1
Id.	Meduno	Can	—	1
Id.	Pocenia	Can	—	1
Id.	Ragogna	Can	—	1
Id.	Remanzacco	Can	—	1
Venezia	Dolo	Can	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Rabbia*			
Venezia	Fossalta di Portogruaro	Can	—	1
Id.	Grisolera	Can	—	1
Id.	Mirano	Can	—	1
Id.	Portogruaro	Can	—	1
Id.	San Donà di Piave	Can	—	1
Id.	San Michele al Tagliamento	Can	—	1
Id.	Teglio Veneto	Can	—	1
Verona	Colognola	Can	—	1
Id.	Verona	Can	—	4
Vicenza	Cornedo Vicentino	Can	—	1
Id.	Malo	Can	—	1
Viterbo	Gallese	Can	—	1
			10	110
	Rogna			
Ancona	Fabriano	O	6	—
Avellino	Ariano	O	1	—
Id.	Calitri	O	1	—
Id.	Zungoli	O	1	—
Bari	Canosa	O	1	—
Id.	Santeramo	O	1	—
Bologna	Grizzana	O	—	1
Campobasso	Agnone	E	1	—
Id.	Belmonte del Sannio	O	7	—
Id.	Macchiagodena	O	1	—
Id.	Pesche	O	1	—
Catanzaro	Zagarise	O	1	—
Foggia	Lucera	O	1	—
Id.	Celle San Vito	O	1	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Foggia	O	—	1
Id.	Manfredonia	O	—	1
Grosseto	Castell'Azzara	O	2	—
Id.	Orbetello	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Id.	Visso	O	3	—
Matera	Montescaglioso	O	1	—
Potenza	Forenza	O	1	—
Id.	Vietri	O	1	—
Rieti	Scandriglia	O	—	1
Roma	Anguillara Sabazia	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	2	—
Id.	Roma	O	5	—
Id.	Pomezia	O	1	—
Id.	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Tolfa	O	—	1
Id.	Nettuno	O	3	—
Taranto	Ginosa	O	1	—
Id.	Laterza	O	1	—
Id.	Mottola	O	1	—
Viterbo	Ischia di Castro	O	—	1
			51	6
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Catanzaro	Davoli	Cap	—	3
Potenza	Vietri di Potenza	Cap	1	—
Roma	Anguillara Sabazia	O	1	—
Id.	Carpineto Romano	O	2	—
Id.	Roma	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre*			
Taranto	Taranto	O Cap	1	—
Trapani	Castelvetrano	O	—	3
Viterbo	Grotte di Castro	O	—	1
Id.	Viterbo	O	—	1
			6	8
	Aborto epizootico			
Bergamo	Arcene	B	1	—
Id.	Branzi	B	1	—
Id.	Calolziocorte	B	1	—
Id.	Rovetta	B	1	—
Id.	Seriate	B	1	—
Id.	Urgnano	B	1	—
Bologna	Bentivoglio	B	1	—
Id.	Bologna	B	1	—
Id.	Calderara	B	—	1
Id.	Castello d'Argile	B	1	—
Id.	Castel Maggiore	B	3	—
Id.	Crevalcore	B	—	1
Id.	San Giorgio di Piano	B	—	1
Cremona	San Martino del Lago	B	—	1
Modena	Sassuolo	B	—	1
Parma	Montechiarugolo	B	—	1
Id.	San Secondo	B	—	1
Pavia	Garlasco	B	1	—
Id.	Mezzana Bigli	B	2	—
Id.	Giussago	B	1	—
Id.	Zinasco	B	1	—
Id.	Gropello Cairoli	B	—	1
Piacenza	San Giorgio Piacentino	B	—	1
Reggio Emilia	Gattatico	B	—	1
Roma	Rocca Priora	O	1	—
Id.	Roma	B	—	2
Rovigo	Gavello	B	—	1
Teramo	Valle Castellana	B	1	—
Id.	Id.	Cap	15	—
Udine	Nimis	B	3	—
Id.	Torviscosa	B	3	—
Id.	Udine	B	1	—
Id.	Morzano al Tagliamento	B	1	—
Id.	Povoletto	B	—	1
Id.	Sesto al Reghena	B	1	—
Venezia	Cavarzere	B	2	—
Id.	Cona	B	5	1
Id.	Portogruaro	B	2	—
Id.	San Stino di Livenza	B	1	—
Vercelli	Bianzè	B	1	—
Id.	San Germano Vercellese	B	1	—
Verona	Castagnaro	B	—	2
Id.	Minerbe	B	—	1
Id.	San Bonifacio	B	—	2
			55	20
	Setticemia emorragica			
Cagliari	Norbello	B	—	2
Rovigo	Giacciano con Baruchella	B	1	—
			1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Tubercolosi			
Bari	Molfetta	B	—	1
			—	1
	Diarrea dei vitelli			
Ancona	Polverigi	B	1	—
Ascoli Piceno	Amandola	B	1	—
Reggio Emilia	Gattatico	B	—	2
			2	2
	Vaiuolo ovino			
Bari	Andria	O	—	1
Id.	Minervino	O	—	1
			—	2
	Barbone bufalino			
Salerno	Eboli	B	—	2
			—	2
	Peste aviaria			
Ascoli Piceno	Amandola	P	2	—
Id.	Appignano	P	14	—
Id.	Ascoli Piceno	P	5	—
Id.	Comunanza	P	—	1
Id.	Cossignano	P	1	—
Id.	Monteleone di Fermo	P	2	—
Id.	Roccafluvione	P	3	—
Id.	Smerillo	P	—	1
Cagliari	Sarrok	P	—	1
Matera	Salandra	P	1	—
Ravenna	Ravenna	P	—	20
Id.	Lugo	P	—	10
Id.	Faenza	P	—	7
Id.	Russi	P	—	3
Id.	Alfonsine	P	—	15
Rovigo	Arquà Polesine	P	1	—
Udine	Nimis	P	1	—
			30	58
	Colera dei polli			
Foggia	Casalvecchio	P	2	—
			2	—
	Laringo tracheite infettiva dei polli			
Bologna	Grizzana	P	—	1
Id.	Vergato	P	—	1
			—	2

RIEPILOGO

dal 1° al 15 maggio 1948 - N. 9

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	20	34	38
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	46	167	385
4	Malrossino dei suini .	42	129	256
5	Peste e setticemia dei suini .	45	123	224
6	Morva	2	2	4
7	Farcino criptococcico . .	18	40	72
8	Morbo coitale maligno. . .	1	1	1
9	Rabbia	37	91	120
10	Rogna . .	15	36	57
11	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	9	14
12	Aborto epizootico .	15	43	75
13	Setticemia emorragica .	2	2	3
14	Tubercolosi. . . .	1	1	1
15	Diarrea dei vitelli . .	3	3	4
16	Vaiuolo ovino . . .	1	2	2
17	Barbone bufalino	1	1	2
18	Peste aviaria	6	17	88
19	Colera dei polli	1	1	2
20	Laringo tracheite infettiva dei polli	1	2	2

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(3641)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di due sindaci effettivi della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con regio decreto 8 febbraio 1940, n. 445 e modificato con regio decreto 6 gennaio 1941, n. 24;

Dispone:

Il dott. Francesco Pani e il dott. Gustavo Rossi Espagnet sono nominati sindaci effettivi della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1948.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1948

Il Governatore: MENICHELLA

(4298)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione per il concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945 n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Vercelli in data 4 settembre 1947, n. 16028, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli.

La Commissione stessa è così costituita

1) Ferrero dott Massimo, vice prefetto, presidente;

2) De Chigi prof. Melchiorre, membro;

3) Mino prof. Prospero, membro;

4) Maggiora Vergano prof. Romano, dell'Istituto superiore di Sanità, membro;

5) Bianchi prof. Luigi, membro.

Segretario: Buonopane dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Vercelli.

Roma, addì 15 settembre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4312)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a centodiciassette posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo B, grado 9°), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ed il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti norme sui servizi dell'istruzione elementare e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e l'annessa tabella *A* concernente norme sul passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Veduta la legge 31 maggio 1943, n. 570, concernente il collocamento dei direttori didattici nel grado 9° del gruppo *B;*

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 20 aprile 1947, n. 291, recante norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, sul nuovo ruolo organico del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare;

Veduto il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 551, relativo alla abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 31 maggio 1943, n. 570, circa il concorso speciale per incaricati delle soppresse direzioni didattiche rurali;

Ritenuto che con proprio decreto 7 giugno 1941 venne riservata a favore dei chiamati alle armi la metà dei posti a quel tempo disponibili nel ruolo dei direttori didattici in numero di duecentotrentacinque unità, come fu richiesto dal successivo regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Considerato che una metà di tali duecentotrentancinque posti deve essere messa a concorso normale per titoli e per esami e l'altra metà a concorso speciale per soli titoli riservato a coloro che ottennero nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai sei decimi;

Ritenuta la opportunità di indire il concorso speciale per soli titoli per numero centodiciassette posti, mentre con decreto a parte viene indetto il concorso normale per titoli e per esami per numero centodiciotto posti;

Veduta l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 91473/12106.2/1.12/4/1.3.1 del 18 gennaio 1947, parzialmente modificata per il numero dei posti con successiva nota del 9 giugno 1947, n. 108941/12106/2/12/4.1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per soli titoli a centodiciassette posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo B, grado 9°).

Il 15 % per cento di tali posti è riservato ai maestri elementari incaricati delle soppresse direzioni didattiche rurali, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 551, i quali si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 2.

Art. 2.

Al presente concorso possono partecipare i maestri elementari che abbiano riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai sei decimi e che, essendo in possesso di uno dei requisiti indicati nel numero II del successivo art. 3, appartengano ad una delle seguenti categorie:

A) coloro che, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso emanato con decreto Ministeriale 7 giugno 1941 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 17 ottobre 1941) e l'espletamento delle prove di esame (28 settembre 1942), si siano trovati sotto le armi, nonchè coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano avuto la possibilità di produrre domanda di partecipazione al concorso stesso o raggiungere la sede di esame, purchè comprovino con idonea documentazione della competente Autorità militare o civile di essersi trovati effettivamente nelle condizioni suddette e di aver posseduto alla data del ripetuto concorso tutti i requisiti necessari per parteciparvi, e che i requisiti medesimi tuttora possiedano alla data del presente bando, all'infuori del limite di età, con le elevazioni eventuali secondo le disposizioni allora vigenti purchè non abrogate;

B) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, e categorie assimilate (profughi delle zone di confine, profughi dell'Africa Italiana e altre eventuali), i quali comprovino di possedere tali qualifiche con i documenti citati nel n. VI del successivo art. 3.

Al presente concorso riservato non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguire la idoneità, al concorso originario.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare al provveditore agli studi dal quale dipendono, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

I) domanda in carta bollata da L. 32 diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione elementare) nella quale devono essere indicati il nome, il cognome, la paternità ed il recapito del concorrente. Nella domanda stessa dovranno essere elencati esattamente tutti i documenti di rito allegati alla medesima e dovrà essere dichiarato che il candidato in caso di nomina accetterà qualsiasi sede;

II) uno dei seguenti titoli:

a) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o titolo corrispondente in base ai precedenti ordinamenti;

b) diploma di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciato dalla Facoltà di magistero;

c) stato di servizio in carta bollata da L. 40, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti un servizio di ruolo prestato per almeno dodici anni nelle scuole elementari.

I predetti titoli possono essere presentati o in originale o in copia autentica rilasciata da un notaio, la cui firma deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

III) certificato in carta legale da L. 24 da cui risulti che il candidato ha riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai sei decimi;

IV) stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciato dal Provveditore agli studi competente.

Per gli aspiranti di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2 dovrà risultare che il candidato è insegnante ordinario nelle scuole elementari e che rivestiva tale qualità da tre anni con almeno la qualifica di « buono » alla data di scadenza del precedente concorso bandito nel 1941.

Per gli aspiranti di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, dovrà risultare che il candidato è insegnante elementare di ruolo che si trovi da almeno tre anni nel grado di *ordinario*, tranne per coloro che sono in possesso del titolo previsto alla lettera *c*) del precedente numero II, secondo comma;

V) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 40 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

VI) certificato da cui risulti l'osservanza delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano arruolati, copia dello stato di servizio o foglio matricolare, munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa di cui al terzo comma del successivo numero VII, la quale ultima potrà essere prodotta dal candidato anche oltre il termine fissato dal precedente art. 3, primo comma, e, comunque, non oltre altri sessanta giorni da tale termine;

VII) tutti gli altri titoli e documenti che il candidato crederà opportuno di esibire ai fini del concorso, accompagnati da un elenco in carta libera in doppio esemplare.

I candidati potranno altresì presentare i documenti necessari a comprovare gli eventuali diritti alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o quella di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare numero 0035000-i in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito o alla circolare n. 21394/Mob. dello Stato Maggiore dell'esercito del 10 ottobre 1945. Su tale dichiarazione integrativa deve essere chiaramente attestato se gli interessati siano sottoposti a discriminazione, e con quale esito, per il loro eventuale comportamento dopo l'8 settembre 1943.

I partigiani combattenti produrranno, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, il certificato definitivo della apposita Commissione istituita per il riconoscimento della loro qualifica. Qualora questo non sia ancora avvenuto, gli aspiranti possono provare la loro qualifica esibendo una attestazione della Associazione nazionale dei partigiani d'Italia. In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, salvo a presentare successivamente il prescritto titolo definitivo prima della approvazione della graduatoria.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di mutilato od invalido, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

Gli orfani dei caduti ed i figli dei mutilati e degli invalidi delle campagne predette dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta bollata, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Per i certificati rilasciati a Roma dal sindaco, o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della procura della Repubblica, o dai notai del distretto notarile, non occorrono legalizzazioni.

Art. 4.

Le domande che perverranno al provveditore agli studi oltre il termine stabilito nel 1° comma del precedente art. 3 non saranno prese in considerazione. Ugualmente non saranno prese in considerazione le domande che non siano corredate di tutti i documenti di rito elencati nel precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Provveditorato agli studi. Scaduto il termine di cui al 1° comma del precedente art. 3 non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sostituzioni di titoli o pubblicazioni. E' solo consentita la regolarizzazione di qualche documento di rito formalmente imperfetto, nel qual caso il Ministero assegnerà al candidato un termine improrogabile di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Non è ammesso riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa sia ad altra Amministrazione, salvo a quelli presentati per la partecipazione agli altri concorsi direttivi in corso di espletamento.

Art. 5.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal primo comma del precedente art. 3, il provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale dell'istruzione elementare, Div. 1ª) le domande, i documenti e i titoli unitamente ad una relazione per ogni candidato, nella quale, esposti i precedenti di servizio del candidato stesso, esprimerà il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali di lui e sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla di lui idoneità fisica all'ufficio medesimo.

Art. 6.

I candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole dell'Africa italiana, presenteranno domande e documenti rispettivamente al Ministero degli affari esteri ed a quello dell'Africa italiana, i quali provvederanno a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione corredandoli della relazione di cui al precedente art. 5.

Per i candidati anzidetti e per quelli che dimostrino di prestare servizio militare ed aspirino a partecipare al concorso indetto col presente bando, il termine fissato dal primo comma del precedente art. 3 è elevato a centoventi giorni.

Art. 7.

L'eventuale esclusione dal concorso è comunicata all'interessato per mezzo del provveditore agli studi competente. In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso al concorso.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procede alla somma dei voti riportati nelle prove di esame superate in precedenza con quelli da essa assegnati ai titoli e comprende nella graduatoria dei vincitori, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 120/200.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova, secondo l'ordine della graduatoria ed entro i limiti dei posti fissati, coi punti riportati nella votazione complessiva e con le preferenze e le riserve a favore delle categorie previste dalle norme in vigore, e collocati nel ruolo dei direttori didattici.

Essi conseguiranno la nomina a stabile dopo aver prestato servizio a titolo di prova, con esito favorevole, per un periodo di sei mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai direttori didattici l'assegno mensile previsto dall'art. 19 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Fino a quando i direttori in prova non avranno conseguito la conferma a direttori didattici, ai posti da essi occupati quali insegnanti sarà provveduto con supplenze.

I direttori in prova che non conseguiranno la conferma nel ruolo direttivo riprenderanno il loro posto nel ruolo degli insegnanti elementari e ritorneranno nella sede di provenienza.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 e successive modificazioni, potranno essere esonerati dal periodo di prova.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione e ad altre categorie assimilate (profughi, sminatori e altre eventuali), si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e successive estensioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1948

(4281)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a centodiciotto posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo B, grado 9°), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernente norme sui servizi dell'istruzione elementare, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 e l'annessa tabella *A*), concernente norme sul passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Veduta la legge 31 maggio 1943, n. 570, concernente il collocamento dei direttori didattici nel grado 9° del gruppo *B;*

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 20 aprile 1947, n. 291, recante norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, sul nuovo ruolo organico del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare;

Veduto il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 551, circa la abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 31 maggio 1943, n. 570, relativa al concorso speciale per incaricati delle ex direzioni didattiche rurali;

Ritenuto che con proprio decreto 7 giugno 1941 venne riservata a favore dei chiamati alle armi la metà dei posti a quel tempo disponibili nei ruolo dei direttori didattici in numero di 235 unità, come fu richiesto del successivo regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Considerato che una metà di tali duecentotrentacinque posti deve essere messa a concorso normale per titoli e per esami e l'altra metà a concorso speciale per soli titoli riservato a coloro che ottennero nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai sei decimi;

Ritenuta la opportunità di indire il concorso per titoli e per esami per numero centodiciotto posti, mentre con decreto a parte viene indetto il concorso per soli titoli per numero centodicilassette posti;

Veduta l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 91473/12106.2/1.12/4/1.3.1 del 18 gennaio 1947, parzialmente modificata per il numero dei posti con successiva nota del 9 giugno 1947, n. 108941/12106.2/12/4/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a centodiciotto posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo *B*, grado 9°).

Il quindici per cento di tali posti è riservato ai maestri elementari incaricati delle soppresse direzioni didattiche rurali, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 551, i quali si trovino nelle condizioni previste dal successivo art. 12.

Art. 2.

Al presente concorso possono partecipare:

A) coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando di concorso emanato con decreto Ministeriale 7 giugno 1941 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 17 ottobre 1941) e l'espletamento delle prove di esame (28 settembre 1942), si siano trovati sotto le armi, nonchè coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano avuto la

possibilità di produrre domanda di partecipazione al concorso stesso o raggiungere la sede di esame, purchè comprovino con idonea documentazione della competente Autorità militare o civile di essersi trovati effettivamente nelle condizioni suddette e di aver posseduto alla data del ripetuto concorso tutti i requisiti necessari per parteciparvi, e che i requisiti medesimi (precisati al successivo art. 3, n. 11, primo comma) tuttora possiedano alla data del presente bando, all'infuori del limite di età, con le elevazioni eventuali secondo le disposizioni allora vigenti purchè non abrogate;

B) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia o deportazione, e categorie assimilate (profughi delle zone di confine, profughi dell'Africa italiana e altre eventuali), i quali comprovino di possedere tali qualifiche con i documenti citati nel numero VII del successivo art. 3 e siano in possesso dei requisiti previsti dal numero II, secondo comma dello stesso art. 3.

Al presente concorso riservato non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguire la idoneità, al concorso originario.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare al provveditore agli studi dal quale dipendono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

I) domanda in carta bollata da L. 32 diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione elementare) nella quale devono essere indicati il nome, il cognome, la paternità ed il recapito del concorrente. Nella domanda stessa dovranno essere elencati esattamente tutti i documenti di rito allegati alla medesima e dovrà essere dichiarato che il candidato in caso di nomina accetterà qualsiasi sede;

II) uno dei seguenti titoli:

Per gli aspiranti di cui alla lettera *A*) del precedente articolo 2:

a) diploma di abilitazione alla direzione didattica;

b) diploma di abilitazione all'ispettorato scolastico;

c) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

d) diploma di laurea in lettere o filosofia o giurisprudenza conseguito presso una Università governativa o pareggiata;

e) uno dei diplomi rilasciati dagli istituti superiori di magistero femminile, secondo l'ordinamento anteriore al regio decreto 13 marzo 1923, n. 736.

Per gli aspiranti di cui alla lettera *B*) del precedente art. 2:

a) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o titolo corrispondente in base ai precedenti ordinamenti:

b) diploma di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciato dalla Facoltà di magistero;

c) stato di servizio in carta bollata da L. 40, rilasciato dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti un servizio di ruolo prestato per almeno dodici anni nelle scuole elementari.

I predetti titoli possono essere presentati o in originale o in copia autenticata dalla competente autorità giudiziaria.

III) copia dello stato di servizio in carta bollata da L. 40 rilasciata dal provveditore agli studi competente.

Per gli aspiranti di cui alla lettera *A*) del precedente articolo 2, dovrà risultare che il candidato è insegnante ordinario nelle scuole elementari e che rivestiva tale qualità da tre anni con almeno la qualifica di buono alla data di scadenza del precedente concorso bandito nel 1941.

Per gli aspiranti di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, dovrà risultare che il candidato è insegnante elementare di ruolo che si trovi da almeno tre anni nel grado di ordinario, tranne per coloro che sono in possesso del titolo previsto alla lettera *c*) del precedente numero II, secondo comma;

IV) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 40, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

V) certificato da cui risulti l'osservanza delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano arruolati, copia dello stato di servizio o foglio matricolare, munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa di cui al successivo numero VII, terzo comma, la quale ultima potrà essere prodotta dal candidato anche oltre il termine fissato dal primo comma del presente art. 3, e, comunque, non oltre altri sessanta giorni da tale termine;

VI) dichiarazione in carta libera nella quale il candidato, sotto la sua personale responsailità, dovrà comunicare se ed a quali concorsi direttivi precedenti abbia preso parte e con quale esito;

VII) tutti gli altri titoli e documenti che il candidato crederà opportuno di esibire ai fini del concorso, accompagnati da un elenco in carta libera in doppio esemplare.

I candidati potranno altresì presentare i documenti necessari a comprovare gli eventuali diritti alla precedenza in caso di parità di merito e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, o della lotta di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o quella di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000-1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito o alla circolare n. 21394/Mob. dello Stato Maggiore dell'esercito del 10 ottobre 1945. In tale dichiarazione integrativa deve essere chiaramente attestato se gli interessati siano stati sottoposti a discriminazione, e con quale esito, per il loro eventuale comportamento dopo l'8 settembre 1943.

I partigiani combattenti produrranno, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, il certificato definitivo della apposita Commissione istituita per il riconoscimento della loro qualifica. Qualora questo non sia ancora avvenuto, gli aspiranti possono provare la loro qualifica esibendo una attestazione della Associazione nazionale dei partigiani d'Italia. In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, salvo a presentare successivamente il prescritto titolo definitivo prima della approvazione della graduatoria.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di mutilato o invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

Gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati e degli invalidi delle campagne predette dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificati in carta bollata rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta bollata, del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Per i certificati rilasciati a Roma dal sindaco o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della procura della Repubblica o dai notai del distretto notarile, non occorrono legalizzazioni.

Art. 4.

Le domande che perverranno al provveditore agli Studi oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente articolo 3 non saranno prese in considerazione.

Ugualmente non saranno prese in considerazione le domande che non siano corredate di tutti i documenti di rito elencati nel precedente art. 3.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Provveditorato agli studi. Scaduto il termine di cui al 1° comma del precedente art. 3 non si accettano nuovi titoli e pubblicazioni o parti di queste, nè sostituzioni di titoli o pubblicazioni. E' solo consentita la regolarizzazione di qualche documento di rito formalmente imperfetto, nel qual caso il Ministero assegnerà al candidato un termine improrogabile di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Non è ammesso riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa che ad altra Amministrazione, salvo a quelli presentati per la partecipazione agli altri concorsi direttivi in corso di espletamento.

Art. 5.

Entro 20 giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal 1° comma del precedente art. 3, il provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale della istruzione elementare) le domande, i documenti ed i titoli unitamente ad una relazione per ogni candidato, nella quale, esposti i precedenti di servizio con le relative qualifiche anno per anno del candidato medesimo, esprimerà il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali di lui e sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla di lui idoneità fisica all'ufficio medesimo.

Art. 6.

I candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole dell'Africa italiana, presenteranno le domande e i documenti rispettivamente al Ministero degli affari esteri ed a quello dell'Africa italiana, i quali provvederanno a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione corredati della relazione di cui al precedente art. 5.

I candidati anzidetti e quelli che dimostrino di prestare servizio militare ed aspirino a partecipare al concorso indetto col presente bando hanno peraltro facoltà di presentare la sola domanda entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo a produrre i documenti e gli altri eventuali titoli almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita la idoneità in precedenti concorsi per direttore didattico, ad eccezione degli ex combattenti ed altre categorie assimilate previste dal decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 828.

L'esclusione è comunicata all'interessato per mezzo del provveditore agli studi competente. In mancanza di comunicazione di esclusione in candidato si intenderà ammesso al concorso.

Art. 8.

Coloro che, nel precedente concorso indetto con bando 7 giugno 1941, abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali e comprovino mediante dichiarazione della competente autorità militare e civile, di non aver potuto sostenerle perchè sotto le armi o per non avere potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, saranno ammessi a sostenere le prove orali nel concorso di cui al presente bando.

Art. 9.

Gli esami del concorso constano di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione delle scuole elementari.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate sei ore.

Le prove scritte hanno luogo nelle sedi di Provveditorato agli studi che saranno stabilite dal Ministero; per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero o nelle scuole dell'Africa italiana, nelle località che saranno stabilite di concerto con i Ministeri interessati.

I temi delle prove scritte saranno inviati in plico suggellato, a cura del Ministero della pubblica istruzione il quale determinerà anche i giorni dello svolgimento delle prove stesse.

La prova orale avrà luogo a Roma.

Il programma di esame per la prova orale è determinato secondo le indicazioni specificate in calce al presente bando, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 24 ottobre 1946, n. 432.

Art. 10.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova, secondo l'ordine della graduatoria ed intro i limiti dei posti fissati, coi punti riportati nella votazione complessiva e con le preferenze e le riserve a favore delle categorie previste dalle norme in vigore, e collocati nel ruolo dei direttori didattici.

Essi conseguiranno la nomina a stabile dopo aver prestato servizio a titolo di prova, con esito favorevole, per un periodo di 6 mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai direttori didattici l'assegno mensile previsto dall'art. 19 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Fino a quando i direttori in prova non avranno conseguito la conferma nel ruolo direttivo, ai posti da essi occupati quali insegnanti sarà provveduto con supplenze.

I direttori in prova che non conseguiranno la conferma a direttori didattici riprenderanno il loro posto nel ruolo degli insegnanti elementari e ritorneranno nella sede di provenienza.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e successive modificazioni, potranno essere esonerati dal periodo di prova.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, nu 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione, e ad altre categorie assimilate (profughi, sminatori ed altre eventuali), si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e successive estensioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1948

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

Pedagogia e filosofia Didattica.

1. — La persona umana. Concetto dello sviluppo dell'uomo considerato come unità psicofisica, con particolare riguardo al fanciullo ed ai problemi dell'insegnamento. Finalità, leggi, fattori, forme e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola e i suoi rapporti con la famiglia, la società, la Nazione, lo Stato e la Chiesa.

2. — Principali dottrine filosofiche e pedagogiche in Italia ed all'estero, dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento pedagogico e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, veduto attraverso l'opera dei più importanti pedagogisti ed educatori, con speciale riferimento all'educazione infantile ed a quella per minorati fisici, sensoriali, psichici, ecc.

3. — I problemi del governo e della disciplina della scuola. La scuola all'aperto. Le differenziazioni didattiche e le « scuole nuove ». La scuola unica pluriclasse. Unità e specificazione delle discipline scolastiche. Metodologia particolare delle discipline stesse. L'insegnamento religioso. I libri di testo. Letteratura per l'infanzia.

I programmi d'insegnamento del 1888, 1905 e del 1923. I programmi attualmente in vigore ed i problemi connessi (analfabetismo letterale e spirituale; autogoverno e diritto d'inizia-

tiva dello scolaro; sapere della vita e sapere della scuola; cicli d'insegnamento; relazioni fra maestro e scolaro; il lavoro; concetto di profitto scolastico e criteri di valutazione).

4. — Sicura conoscenza di due opere moderne di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero; entrambe a scelta del candidato, fra le seguenti 1) *Comenio*: Didattica Magna; 2) *Locke*: Pensieri sull'Educazione; 3) *Rousseau*: l'Emilio; 4) *Kant*: Pedagogia; 5) *Necker De Saussure* L'educazione progressiva; 6) *Pestalozzi*: Leonardo e Geltrude Il Canto del cigno; 7) *Froebel*: L'educazione dell'uomo; 8) *Herbart*: Pedagogia generale; 9) *Rosmini* Dell'unità dell'educazione; 10) *Lambruschini*: Dell'educazione Dell'istruzione; 11) *Capponi*: Frammenti sull'educazione; 12) *Tommaseo*: Dell'educazione; 13) *Spencer*: Educazione fisica, intellettuale e morale; 14) *Ardigò*: La scienza dell'educazione; 15) *Gabelli*: Il metodo dell'insegnamento L'istruzione in Italia; 16) *Vidari*: Elementi di pedagogia; 17) *Don Bosco*: Il metodo educativo; 18) *Gentile*: Sommario della pedagogia; 19) *Lombardo Radice*: Lezioni di didattica; 20) *Ferriere*: La scuola attiva; 21) *Kerschensteiner*: Il concetto della scuola di lavoro; 22) *Hessen*: I fondamenti della pedagogia come filosofia applicata; 23) *Dewey*: Scuola e società; 24) *Montessori*: Pedagogia scientifica.

Discussione su argomenti desunti dalle premesse e prescrizioni dei programmi del 1888, del 1923 e del 1945, o da un testo di didattica generale o speciale a scelta della Commissione.

Nozioni generali di diritto amministrativo.

a) Ordinamento dello Stato italiano. Concetto di legge e di regolamento;

b) Amministrazione governativa centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato. Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza;

c) Organi governativi periferici. Amministrazione autarchica locale. Enti pubblici; controlli dello Stato su di essi.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego, e leggi fondamentali sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato e sullo Stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Ricorsi.

Legislazione delle scuole elementari.

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1859 in poi. Valore che hanno attualmente il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 ed il Regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297.

b) Ordinamento dell'Amministrazione centrale e periferica per l'istruzione elementare.

c) Ordinamento didattico ed amministrativo della scuola elementare. La funzione ispettiva e direttiva.

d) Scuole materne. Scuole private e parificate. Scuole speciali, corsi serali e festivi. Corsi di aggiornamento e di specializzazione per maestri.

e) Stato giuridico ed economico dei maestri.

f) Assistenza magistrale. Pensioni dei maestri.

g) Edilizia scolastica. Obbligo scolastico; alunni; esami; libri di testo.

h) Ordinamento e funzioni dei Patronati scolastici. Opere integrative della scuola. Biblioteche scolastiche.

i) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali Stati.

Igiene della scuola e del fanciullo.

a) L'edificio scolastico e i suoi requisiti. Il campicello scolastico. L'aula scolastica. Manutenzione dell'edificio e dell'aula. Arredamento. Banco scolastico.

b) Vigilanza sanitaria. Ambulatorio medico scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa. Opera nazionale maternità e infanzia.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Soccorsi d'urgenza. Malattie infettive, con particolare riferimento a quelle del fanciullo e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione ed al lavoro scolastico. Problemi scolastici connessi (orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative).

e) Scuole speciali e per minorati, refezione scolastica, colonie estive.

f) Educazione fisica: i programmi d'insegnamento attualmente in vigore. Scoutismo e sports.

(4282)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a centododici posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo B, grado 9°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti norme sui servizi della istruzione elementare, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e l'annessa tabella *A*), contenente norme sul passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Veduta la legge 31 maggio 1943, n. 570, concernente il collocamento dei direttori didattici nel grado 9° del gruppo *B*;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme sullo svolgimento dei concorsi statali;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, recante norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 551, relativo alla abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 31 maggio 1943, n. 570, circa il concorso speciale per incaricati delle ex direzioni didattiche rurali;

Veduto il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, sul nuovo ruolo organico del personale ispettivo e direttivo delle scuole elementari;

Considerato che nel grado iniziale del ruolo del personale di vigilanza delle scuole elementari rimangono disponibili centoventiquattro posti di direttore didattico, dopo avere accantonato le quote dei posti riservati ai reduci secondo le vigenti disposizioni per i quali viene indetto apposito concorso con decreto a parte, più altri cento posti ottenuti in aumento nel predetto ruolo organico col citato decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264;

Considerato che una metà di tali complessivi duecentoventiquattro posti devono essere messi a concorso normale per titoli e per esami e l'altra metà a concorso speciale per soli titoli, riservato a coloro che ottennero nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai sei decimi;

Vedute le autorizzazioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note del 10 ottobre 1946, n. 81053/12106.2/2/1.3.1, del 9 giugno 1947, n. 108941/12106.2/12/4/1.3.1, del 9 luglio 1947, n. 111235/12106/2.12/4/1.3.1 e del 22 giugno 1948, numero 16717/12106/2.12.4/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per soli titoli a centododici posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo *B*, grado 9°).

Al presente concorso possono partecipare i maestri elementari indicati alle successive lettere *a*), *b*) e *c*), i quali abbiano riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai sei decimi:

a) i maestri di ruolo che si trovino da almeno tre anni nel grado di ordinario e che siano provvisti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero;

b) i maestri che, essendo sforniti di uno dei titoli indicati nella precedente lettera *a*), abbiano prestato non meno di 12 anni di servizio di ruolo;

c) i maestri incaricati dalle soppresse direzioni didattiche rurali, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, numero 551.

Ai candidati che si trovino nelle condizioni previste nella precedente lettera *c*) è riservato il 15 % dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare al provveditore agli studi dal quale dipendono come maestri, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

I) domanda in carta bollata da L. 32 diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione elementare) nella quale debbono essere indicati il nome, il cognome, la parternità ed il recapito del concorrente. Nella domanda stessa dovranno essere elencati tutti i documenti di rito allegati alla medesima e dovrà essere dichiarato che il candidato in caso di nomina accetterà qualsiasi sede;

II) uno dei seguenti titoli:

a) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o titolo corrispondente in base ai precedenti ordinamenti;

b) diploma di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciato dalla Facoltà di magistero;

c) stato di servizio in carta bollata da L. 40, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti un servizio di ruolo prestato per almeno dodici anni nelle scuole elementari.

I presenti titoli possono essere presentati o in originale o in copia autentica rilasciata da un notaio, la cui firma deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

III) certificato in carta legale da L. 24 da cui risulti che il candidato ha riportato nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai sei decimi;

IV) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 40 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

V) certificato da cui risulti l'osservanza delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano arruolati, copia dello stato di servizio o foglio matricolare, munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa, di cui al terzo comma del successivo numero VI, la quale ultima potrà essere prodotta dal candidato anche oltre il termine fissato dal presente art. 2, primo comma, e, comunque, non oltre altri sessanta giorni da tale termine;

VI) stato di servizio in carta bollata da L. 40, che il concorrente deve richiedere al provveditore agli studi, dal quale risulti che il medesimo concorrente è insegnante elementare di ruolo che si trovi da almeno tre anni nel grado di ordinario, tranne per coloro che sono in possesso del titolo previsto alla lettera *c*) del precedente numero II;

VII) tutti gli altri titoli e documenti che il candidato crederà opportuno di esibire ai fini del concorso, accompagnati da un elenco in carta libera in doppio esemplare.

I candidati potranno altresì presentare i documenti necessari a comprovare gli eventuali diritti alla precedenza in caso di parità di merito ed alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati nelle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno, inoltre, rispettivamente, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o quello di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937 oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000-1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito o alla circolare n. 21394/Mob. dello Stato Maggiore dell'esercito del 10 ottobre 1935. Su tale dichiarazione integrativa deve essere chiaramente attestato se gli interessati siano stati sottoposti a discriminazione, e con quale esito, per il loro eventuale comportamento dopo l'8 settembre 1943.

I partigiani combattenti produrranno, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, il certificato definitivo della apposita Commissione istituita per il riconoscimento della loro qualifica. Qualora questo non sia ancora avvenuto, gli aspiranti possono provare la loro qualifica esibendo una attestazione della Associazione nazionale dei partigiani d'Italia. In tale caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, salvo a presentare successivamente il prescritto titolo definitivo prima della approvazione della graduatoria.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di mutilato o di invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualità medesima è stata riconosciuta.

Gli orfani dei caduti ed i figli dei mutilati e degli invalidi delle campagne predette dovranno la loro qualità, i primi mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del Mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Per i certificati rilasciati a Roma dal sindaco o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della procura della Repubblica o dai notai del distretto notarile, non occorrono legalizzazioni.

Art. 3.

Le domande che perverranno al provveditore agli studi oltre il termine stabilito dal primo comma del precedente articolo 2 non saranno prese in considerazione.

Ugualmente non saranno prese in considerazione le domande che non siano corredate di tutti i documenti di rito elencati nel precedente art. 2.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Provveditorato agli studi. Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente articolo 2 non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sostituzioni di titoli o pubblicazioni. E' solo consentita la regolarizzazione di qualche documento di rito formalmente imperfetto, nel qual caso il Ministero assegnerà al candidato un termine improrogabile di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Non è ammesso riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa sia ad altra Amministrazione, salvo a quelli presentati per la partecipazione agli altri concorsi direttivi, in corso di espletamento.

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal primo comma del precedente art. 2, il provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale dell'istruzione elementare) le domande, i documenti ed i titoli unitamente ad una relazione per ogni candidato, nella quale, esposti i precedenti di servizio con le relative qualifiche anno per anno del candidato medesimo, esprimerà il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali di lui, sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico nonchè sulla di lui idoneità fisica all'ufficio medesimo.

Art. 5.

I candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole dell'Africa italiana, presenteranno le domande e i documenti rispettivamente al Ministero degli affari esteri ed a quello dell'Africa italiana, i quali provvederanno a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione corredati della relazione di cui al precedente art. 4.

I candidati anzidetti e quelli che dimostrino di prestare servizio militare ed aspirino a partecipare al concorso indetto col presente bando hanno peraltro facoltà di presentare la domanda con i documenti di rito e gli altri eventuali titoli entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 6.

L'eventuale esclusione dal concorso è comunicata all'interessato per mezzo del provveditore agli studi competente. In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso al concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procede alla somma dei voti riportati nelle prove di esame superate in precedenza con quelli da essa assegnati ai titoli e comprende nella graduatoria dei vincitori, per ordine di merito determinato dal voto complessivo e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai centoventi duecentesimi.

Art. 8.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova, secondo l'ordine della graduatoria ed entro i limiti dei posti fissati, coi punti riportati nella votazione complessiva e con le preferenze e le riserve a favore delle categorie previste dalle norme in vigore, e collocati nel ruolo dei direttori didattici.

Essi conseguiranno la nomina a stabile dopo aver prestato servizio a titolo di prova, con esito favorevole, per un periodo di sei mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai direttori didattici l'assegno mensile previsto dall'art. 19 del testo unico 5 febbraio 1928, n 577.

Fino a quando i direttori in prova non avranno conseguito la conferma a direttori didattici, ai posti da essi occupati quali insegnanti sarà provveduto con supplenze.

I direttori in prova che non conseguiranno la conferma nel ruolo direttivo riprenderanno il loro posto nel ruolo degli insegnanti elementari e ritorneranno nella sede di provenienza.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, comma terzo del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46 e successive modificazioni, potranno essere esonerati dal pediodo di prova.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni ed estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione, e ad altre categorie assimilate (profughi delle zone di confine, profughi dell'Africa italiana, sminatori ed altre eventuali), si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, numero 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 e successive estensioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1948

(4283)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a centododici posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo B, grado 9°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernenti norme sui servizi della istruzione elementare e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 e l'annessa tabella *A*), contenente norme sul passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Veduta la legge 31 maggio 1943, n. 570, concernente il collocamento dei direttori didattici nel grado 9°, gruppo *B;*

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme sullo svolgimento dei concorsi statali;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, recante norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

Veduto il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 551, relativo alla abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 31 maggio 1943, n. 570, circa il concorso speciale per incaricati delle direzioni didattiche rurali;

Veduto il decreto legislativo 25 febbraio 1948, n. 264, sul nuovo ruolo organico del personale ispettivo e direttivo della scuola elementare;

Considerato che nel grado iniziale del ruolo del personale di vigilanza delle scuole elementari rimangono disponibili centoventiquattro posti di direttore didattico, dopo aver accantonate le quote dei posti riservati ai reduci secondo le vigenti disposizioni, e che con decreto a parte viene indetto il concorso per tali posti riservati ai reduci, con in più altri cento posti avuti in aumento nel predetto ruolo organico;

Considerato che una metà di tali duecentoventiquattro posti devono essere messi a concorso normale per titoli e per esami e che l'altra metà a concorso speciale per soli titoli riservato a coloro che abbiano ottenuto nelle prove di un precedente concorso direttivo una votazione non inferiore ai sei decimi;

Vedute le autorizzazioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con note del 10 ottobre 1946, n. 81053/12106.2/2.1.3.1, del 9 giugno 1947, n. 108941/12106.2/12/4/1.3.1, del 9 luglio 1947, n. 111235/12106/2.12.4/1.3.1 e del 22 giugno 1948, numero 16717/12106/2.12.4/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a centododici posti di direttore didattico governativo in prova (gruppo *B*, grado 9°).

Al presente concorso possono partecipare:

a) i maestri di ruolo che si trovino da almeno tre anni nel grado di ordinario e che siano provvisti del titolo di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero della laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla Facoltà di magistero;

b) i maestri che, essendo sforniti di uno dei titoli indicati nella precedente lettera *a*), abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo;

c) i maestri incaricati delle soppresse direzioni didattiche rurali, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 551.

Ai candidati che si trovino nelle condizioni previste dalla precedente lettera *c*) è riservato il quindici per cento dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso debbono presentare al provveditore agli studi dal quale dipendono come maestri, entro sessanta giorni da quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

I) domanda in carta bollata da L. 32 diretta al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale della istruzione elementare) nella quale debbono essere indicati il nome, il cognome, la paternità ed il recapito del concorrente. Nella domanda stessa dovranno essere elencati tutti i documenti di rito allegati alla medesima e dovrà essere dichiarato che il candidato in caso di nomina accetterà qualsiasi sede;

II) uno dei seguenti titoli:

a) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o titolo corrispondente in base ai precedenti ordinamenti;

b) diploma di laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciato dalla Facoltà di magistero;

c) stato di servizio in carta bollata da L. 40, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi, dal quale risulti un servizio di ruolo prestato per almeno dodici anni nelle scuole elementari pubbliche.

I predetti titoli possono essere presentati o in originale o in copia autentica rilasciata da un notaio, la cui firma deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria.

III) stato di servizio in carta bollata da L. 40, che il concorrente deve richiedere al provveditore agli studi, da cui risulti che il medesimo è insegnante elementare di ruolo che si trovi da almeno tre anni nel grado di ordinario, tranne per coloro che sono in possesso del titolo previsto alla lettera c) del precedente numero II;

IV) estratto dell'atto di nascita su carta legale di L. 40, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

V) certificato da cui risulti l'osservanza delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano arruolati, copia dello stato di servizio o foglio matricolare, munito, per i combattenti, della relativa dichiarazione integrativa, di cui al terzo comma del successivo numero VII), la quale ultima potrà essere prodotta dal candidato anche oltre il termine fissato dal presente art. 2, primo comma, e, comunque, non oltre altri sessanta giorni da tale termine;

VI) dichiarazione in carta libera nella quale il candidato, sotto la sua personale responsabilità, dovrà comunicare se ed a quali concorsi direttivi precedenti abbia preso parte e con quale esito;

VII) tutti gli altri titoli e documenti che il candidato crederà opportuno di esibire ai fini del concorso, accompagnati da un elenco in carta libera in doppio esemplare;

I candidati potranno altresì presentare i documenti necessari a comprovare gli eventuali diritti alla precedenza in caso di parità di merito e alla preferenza nell'ordine di nomina.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle colonie dell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra. Essi presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922, o quella di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, oppure la dichiarazione di cui alla circolare n. 0035000-1 in data 26 maggio 1942 dello Stato Maggiore dell'esercito o alla circolare n. 21394/Mob. dello Stato Maggiore dell'esercito del 10 ottobre 1945. Su tale dichiarazione integrativa deve essere chiaramente attestato se gli interessati siano stati sottoposti a discriminazione, e con quale esito, per il loro eventuale comportamento dopo l'8 settembre 1943.

I partigiani combattenti produrranno, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, il certificato definitivo della apposita Commissione istituita per il riconoscimento della loro qualifica. Qualora questo non sia ancora avvenuto, gli aspiranti possono provare la loro qualifica esibendo una attestazione della Associazione nazionale dei partigiani d'Italia. In tal caso, sussistendo tutte le altre condizioni, essi potranno essere ammessi al concorso con riserva, salvo a presentare successivamente il prescritto titolo definitivo prima della approvazione della graduatoria.

I mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della campagna in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare il certificato Mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o il decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra vidimato dalla sede centrale dell'Opera stessa, attestante la qualità di mutilato o invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla cui base la qualifica stessa è stata riconosciuta.

Gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati e degli invalidi delle campagne predette, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione Mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I reduci della prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

La qualità di reduce della deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilascati dalle competenti autorità.

Per i certificati rilasciati a Roma dal sindaco o dal cancelliere del Tribunale o dal segretario della procura della Repubblica o dai notai del distretto notarile, non occorrono legalizzazioni.

Art. 3.

Le domande che perverranno al provveditore agli studi oltre il termine stabilito nel primo comma del precedente art. 2 non saranno prese in considerazione.

Ugualmente non saranno prese in considerazione le domande che non siano corredate di tutti i documenti di rito elencati nel precedente art. 2.

La data di presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Provveditorato agli studi. Scaduto il termine di cui al primo comma del precedente articolo 2 non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè sostituzioni di titoli o pubblicazioni. E' solo consentita la regolarizzazione di qualche documento di rito formalmente imperfetto, nel qual caso il Ministero assegnerà al candidato un termine improrogabile di quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Non è ammesso riferimento a documenti o a titoli presentati sia a questa sia ad altra Amministrazione, salvo a quelli presentati per la partecipazione agli altri concorsi direttivi in corso di espletamento.

Art. 4.

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal primo comma del precedente art. 2, il provveditore agli studi invierà al Ministero (Direzione generale della istruzione elementare) le domande, i documenti ed i titoli unitamente ad una relazione per ogni candidato, nella quale, esposti i precedenti di servizio con le relative qualifiche anno per anno del candidato medesimo, esprimerà il proprio motivato giudizio sulle qualità intellettuali di lui e sulle attitudini morali e didattiche ad esercitare degnamente l'ufficio di direttore didattico, nonchè sulla di lui idoneità fisica all'ufficio medesimo.

Art. 5.

I candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole dell'Africa italiana, presenteranno le domande e i documenti rispettivamente al Ministero degli affari esteri ed a quello dell'Africa italiana, i quali provvederanno a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione corredati della relazione di cui al precedente art. 4.

I candidati anzidetti e quelli che dimostrino di prestare servizio militare ed aspirino a partecipare al concorso indetto col presente bando hanno peraltro facoltà di presentare la sola domanda entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo a produrre i documenti e gli altri eventuali titoli almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi per direttore didattico, ad eccezione degli ex combattenti ed altre categorie assimilate previste dal decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 628.

L'esclusione è comunicata all'interessato per mezzo del provveditore agli studi competente. In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si intenderà ammesso al concorso.

Art. 7.

I candidati a precedenti concorsi direttivi, la cui graduatoria sia stata approvata anteriormente alla data di pubblicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, qualora si trovino

nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, cioè abbiano ottenuta l'ammissione alle prove orali e non abbiano potuto sostenerle perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi a sostenere le sole prove orali del presente concorso, a norma del decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291.

Art. 8.

Gli esami del concorso constano di due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consistono:

a) nello svolgimento di un tema di cultura generale;

b) nello svolgimento di un tema di legislazione delle scuole elementari.

Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate 6 ore.

Le prove scritte hanno luogo nelle sedi di Provveditorato agli studi che saranno stabilite dal Ministero; per i candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero o nelle scuole dell'Africa italiana, nelle località che saranno stabilite di concerto con i Ministeri interessati.

I temi delle prove scritte saranno inviati in plico suggellato a cura del Ministero della pubblica istruzione il quale determinerà anche i giorni dello svolgimento delle prove stesse.

La prova orale avrà luogo a Roma.

Il programma di esame per la prova orale è determinato secondo le indicazioni specificate in calce al presente bando, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 24 ottobre 1946, n. 432.

Art. 9.

I vincitori del concorso sono nominati direttori didattici in prova, secondo l'ordine della graduatoria ed entro i limiti dei posti fissati, coi punti riportati nella votazione complessiva e con le preferenze e le riserve a favore delle categorie previste dalle norme in vigore, e collocati nel ruolo dei direttori didattici.

Essi conseguiranno la nomina a stabile dopo aver prestato servizio a titolo di prova, con esito favorevole, per un periodo di sei mesi, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto ai direttori didattici l'assegno mensile previsto dall'art. 19 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Fino a quando i direttori in prova non avranno conseguito la conferma nel ruolo direttivo, ai posti da essi occupati quali insegnanti sarà provveduto con supplenze.

I direttori in prova che non conseguiranno la conferma a direttori didattici riprenderanno il loro posto nel ruolo degli insegnanti elementari e ritorneranno nella sede di provenienza.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e successive modificazioni, potranno essere esonerati dal periodo di prova.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione ed altre categorie assimilate (profughi, sminatori ed altre eventuali, si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, e successive estensioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 luglio 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1948

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

Pedagogia e filosofia Didattica.

1. — La persona umana. Concetto dello sviluppo dell'uomo considerato come unità psicofisica, con particolare riguardo al fanciullo ed ai problemi dell'insegnamento. Finalità, leggi, fattori, forme, e periodi dell'educazione. Autoeducazione ed eteroeducazione. La scuola e i suoi rapporti con la famiglia, la società, la Nazione, lo Stato, la Chiesa.

2. — Principali dottrine filosofiche e pedagogiche in Italia e all'estero, dall'Umanesimo ad oggi. Il movimento pedagogico e scolastico italiano dagli albori del Risorgimento ad oggi, veduto attraverso l'opera dei più importanti pedagogisti ed educatori, con speciale riferimento alla educazione infantile e a quella per minorati fisici, sensoriali, psichici, ecc.

3. — Vita scolastica: i problemi del Governo e della disciplina. La scuola all'aperto e le differenzazioni didattiche. La scuola unica pluriclasse. Unità e specificazioni delle discipline scolastiche. Metodologia particolare delle discipline stesse. I programmi d'insegnamento del 1888, 1905, 1923, 1934. I programmi attualmente in vigore e i problemi in essi impostati (analfabetismo letterale e spirituale, autonomie e sforzo nel lavoro scolastico, sapere della vita e sapere della scuola, ciclı d'insegnamento, relazione fra maestro e scolaro, autogoverno, concetto di profitto scolastico e criteri di valutazione, metodologia della disciplina, il lavoro, l'insegnamento religioso, i libri di testo, ecc.

4. — Sicura conoscenza di due opere moderne di contenuto prevalentemente pedagogico, una di autore italiano, l'altra di autore straniero; entrambe a scelta del candidato, fra le seguenti: *Comenio*: Didattica Magna; *Loke*. Pensieri sull'educazione; *Rousseau*: l'Emilio; *Necke De Saussure*: L'educazione progressiva; *Kant* Pedagogia; *Pestalozzi*: Leonardo e Geltrude, il Canto del Cigno; *Froebel*: L'educazione dell'uomo; *Herbart*: Pedagogia generale; *Lambruschini*: dell'Educazione, dell'Istruzione; *Capponi*: Frammenti sull'educazione; *Tommaseo*: dell'Educazione; *Rosmini* l'Unità dell'educazione; *Spencer*: l'Educazione fisica intellettuale e morale; *Gabelli*: l'Istruzione in Italia. Il metodo d'insegnamento nelle scuole elementari; *Ardigò*: Scienza dell'educazione; *Vidari*: Elementi di pedagogia; *Gentile*: Sommario della pedagogia; *Hessen*. I fondamenti della pedagogia come filosofia applicata; *Ferriere*: Scuola attiva; *Lombardo Tadice*: una delle opere; *Dewey*: Scuola e società; *Montessori*: una delle opere; *Kerschensteiner*: Il concetto del lavoro; *Don Bosco*: Il metodo educativo.

Discussione su argomenti desunti dalle' premesse e prescrizioni dei programmi del 1888, del 1923 e del 1945; o da un teste di didattica generale e speciale a scelta della Commissione.

Nozioni generali di diritto amministrativo.

a) Ordinamento dello Stato italiano. Concetto di legge e di regolamento.

b) Amministrazione governativa centrale. Consiglio di Stato e Corte dei conti. Avvocatura dello Stato. Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza.

c) Amministrazione governativa locale e amministrazione autarchica locale. Enti pubblici; controlli dello Stato su di essi.

d) Natura del rapporto di pubblico impiego, e leggi fondamentali su l'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

e) Giustizia amministrativa e suoi organi. Diritti ed interessi. Ricorsi.

Legislazione della scuola elementare.

a) Cenni storici sulla legislazione della scuola elementare in Italia dal 1859 in poi. Valore che hanno attualmente il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 ed il regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297;

b) Ordinamento dell' Amministrazione centrale e periferica dell'istruzione elementare;

c) Ordinamento didattico ed amministrativo della scuola elementare. Scuole materne. Scuole all'estero.

d) Stato giuridico ed economico dei maestri.

e) Edilizia scolastica; obbligo scolastico, alunni, esami, libri di testo, biblioteche scolastiche;

f) Ordinamento e funzioni dei Patronati scolastici.

g) Assistenza magistrale. Pensioni dei maestri.

h) Cenni sugli ordinamenti scolastici dei principali stati.

Igiene della scuola e del fanciullo.

a) Edificio scolastico e suoi requisiti. L'aula scolastica e i suoi requisiti. Cura dell'edificio e dell'aula. Utilizzazione dei locali provvisori. Arredamento. Banco scolastico.

b) Vigilanza sanitaria e relativo personale. Ambulatorio medico scolastico. Cassetta sanitaria. Cartelle sanitarie. Croce Rossa.

c) Igiene dello scolaro: pulizia della persona e degli indumenti; pratiche igieniche nella scuola. Piccole cure e soccorsi d'urgenza. Malattie infettive, con particolare riferimento a quelle del fanciullo e loro profilassi. Malaria, tubercolosi, tracoma.

d) Organismo umano: nozioni elementari di anatomia e di fisiologia; organi dei sensi e cure relative. Sviluppo del fanciullo, anche in rapporto alla nutrizione ed al lavoro scolastico.

e) problemi igienici dell'organizzazione della scuola elementare (orari, vacanze, distribuzione delle lezioni e delle esercitazioni, occupazioni ricreative, scuole speciali e per minorati, refezione scolastica, colonie estive, ecc.).

f) Educazione fisica, ginnastica, giuochi, sport.

(4284)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria del concorso a sessanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo B), riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto l'art. 7 del regio decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, recante benefici a favore dei candidati di pubblici concorsi che avendo superato le prove scritte non hanno potuto prendere parte a quella orale perchè richiamati alle armi per mobilitazione;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvedimenti a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il decreto 20 aprile 1947, n. 291, del Capo provvisorio dello Stato, recante norme transitorie per la partecipazione ai concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1947, registro n. 4, foglio n. 19, con il quale venne indetto un concorso per esami a sessanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*), riservato ai reduci;

Visti i decreti Ministeriali 20 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il giorno 2 maggio successivo, registro n. 8, foglio n. 234, e 18 novembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1943, registro n. 1, foglio n. 332, con i quali vennero approvate le graduatorie dei vincitori degli analoghi concorsi a novantacinque posti e a sessanta posti di volontario di ragioneria presso le Intendenze di finanza, banditi, rispettivamente, con i decreti Ministeriali 29 ottobre 1939 e 2 novembre 1941;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 31 luglio 1947 e successivamente modificata con decreto Ministeriale 10 febbraio 1948;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso a sessanta posti di volontario di ragioneria delle Intendenze di finanza (gruppo *B*) indetto con decreto Ministeriale 5 aprile 1947:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	TOTALE
1. Gazzoni Antonio	8,400	9,800	18,200
2. Riva Primo	8,533	9,400	17,933
3. Mirigelli Vittorio	8,866	8,600	17,466
4. Lo Martire Gennaro	7,600	9,000	16,600
5. Primerano Nicola	7,250	9,200	16,450
6. Delehaje Vittorio	7,400	9,000	16,400
7. Gangemi Emanuele	8,733	7,600	16,333
8. Netri Giuseppe	8,400	7,800	16,200
9. Milazzo Paolo	8,400	7,700	16,100
10. Patanè Giuseppe	7,866	8,200	16,066
11. Leone Francesco	7,600	8,400	16,000
12. Galanti Carlo	7,333	8,600	15,933
13. Failla Giovannino Concetto	7,866	8,000	15,866
14. Cardaropoli Antonio	7,533	8,200	15,733
15. Pane Renato	7,733	7,800	15,533
16. Marchese Gennaro	8,000	7,400	15,400
17. Tarragoni Antonio	8,200	7,000	15,200
18. Fasano Leonardo	7,866	7,200	15,066
19. Scaletta Antonio	7,333	7,600	14,933
20. Mattei Siro	7,066	7,800	14,866
21. Pilato Raffaele	7,400	7,400	14,800
22. Grandi Andrea	7,133	7,600	14,733
23. Rosati Tarulli Raffaele	7,266	7,400	14,666
24. Raciti Salvatore	8,266	6,200	14,466
25. Marchione Ernesto	7,400	7,000	14,400
26. Viarengo Marcellino	7,600	6,600	14,200
27. Alessandrini Euripide	7,066	7,000	14,066
28. Badolati Giovanni	7,066	6,800	13,866
29. Napoletano Prisco	7,533	6,100	13,633
30. Sagone Michele	7,400	6,200	13,600
31. Castagna Emilio	7,533	6,000	13,533
32. Laurelli Antonio	7,066	6,400	13,466
33. Catera Giuseppe	7,000	6,400	13,400
34. Rapisarda Pasquale	7,266	6,000	13,266
35. Raimondi Enrico	7,000	6,000	13,000

Art. 2.

I suddetti candidati sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine risultante dalla graduatoria degli esami

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1948
Registro n. 9, *foglio n.* 244. — INGARRICA

(4436)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei vincitori del concorso a sessantasette posti di ufficiale permanente di 5ª classe del ruolo tecnico dei servizi antincendi (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1947 al n. 283 del registro n. 13, con il quale venne indetto un concorso per titoli ed esami a sessantasette posti di ufficiale permanente di 5ª classe nel ruolo tecnico dei servizi antincendi (gruppo *A*, grado 10°);

Visto il proprio decreto 12 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 14 dello stesso mese al n. 265 del registro n. 18, che prorogò di trenta giorni il termine per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Visto il proprio decreto 8 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1948 al n. 86 del registro n. 12, con il quale venne nominata la Commissione esaminatrice del con-

corso stesso ed il successivo decreto Ministeriale 16 giugno 1948, registrato dalla Corte dei conti il 25 giugno 1948 al n. 234 del registro n. 16, relativo alla sostituzione del componente dottor ing. Antonio Tosi con il dott. ing. Vito Magnotti;

Visto il proprio decreto 22 maggio 1948, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con cui venne nominata la Commissione medica per l'accertamento della idoneità fisica dei candidati al concorso;

Visti i verbali delle operazioni della suddetta Commissione esaminatrice e la relazione 5 agosto del presidente della Commissione stessa, al termine dei lavori;

Visto l'art. 44 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2960, nonchè l'art. 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 702;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei dichiarati idonei — tutti vincitori — del concorso suindicato:

NOME E COGNOME	PUNTEGGIO			
	Prove scritte (media)	Prova orale	Titoli	TOTALE
1. Ing. Ercole Ciuffi	37 —	37 —	10,15	84,15
2. Ing. Pasquale Pierro	36,50	34 —	6 —	76,50
3. Ing. Salvatore Cuomo	36,50	30 —	8,70	75,20

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 agosto 1948

p. *Il Ministro*: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *settembre* 1948
Registro Interno n. 25, *foglio n.* 90.

(4401)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Graduatoria del concorso per titoli ed esami a venti posti di grado 13° del ruolo del personale tecnico speciale di 2ª categoria, gruppo C, quadro 2° (allievi radiotelegrafisti ed allievi radioelettricisti) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1947, n. 100, col quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami a venti posti di grado 13° del ruolo del personale tecnico speciale di 2ª categoria, gruppo *C*, quadro 2° (allievi radiotelegrafisti ed allievi radioelettricisti) nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto Ministeriale 4 novembre 1947, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso predetto;

Visti gli atti della Commissione suddetta e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a venti posti di grado 13° del ruolo del personale tecnico speciale di 2ª categoria, gruppo *C*, quadro 2° (allievi radiotelegrafisti ed allievi radioelettricisti) bandito con decreto Ministeriale 1° febbraio 1947:

1. Schiaroli Umberto di Antonio con punti 24,85 su 30
2. Erro Giuseppe di Gennaro » 22,83 »
3. Guelfi Orazio di Guglielmo » 20,20 »
4. Astone Luigi di Gaetano » 20,05 »
5. Lucarini Aquilino di Domenico » 19,85 »
6. Malasoma Ivaldo di Egidio » 19,25 »
7. Del Pistoia Milo di Egidio » 19,20 »
8. Bottazzi Bruno di Ercole » 19 — »
9. Vitali Giovanni di Giuseppe » 18,85 »
10. Cazzorla Giacomo di Paolo » 18,66 »
11. Salvadori Antonio di Luigi » 18,23 »
12. Alimento Giuseppe di Mario » 18.18 »
13. Lisi Ilo di Gino » 17,13 »
14. Cannavò Nunzio di Giuseppe » 17,10 »
15. Salerno Orlando di Antonio » 16,65 »
16. Schiavulli Giuseppe di Michele Antonio » 16,53 »
17. Serafini Lino di Mario » 16,43 »
18. Bianchi Arturo di Antonio » 16,38 »
19. Fabretti Giacomo di Mariano » 15,96 »
20. Latori Luciano di Luigi » 15,90 »
21. Pignataro Francesco di Alberto » 15,70 »
22. Cavallo Vittorio di Mario » 15,55 »
23. Coli Osvaldo di Amleto » 15,46 »
24. Postiglioni Mario di Antonio » 15,40 »

Art. 2.

a) In relazione alla graduatoria di cui sopra, sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti candidati:

1. Schiaroli Umberto di Antonio;
2. Erro Giuseppe di Gennaro;
3. Guelfi Orazio di Guglielmo, combattente;
4. Astone Luigi di Gaetano;
5. Lucarini Aquilino di Domenico;
6. Malasoma Ivaldo di Egidio;
7. Del Pistoia Milo di Egidio;
8. Bottazzi Bruno di Ercole, deportato civile;
9. Vitali Giovanni di Giuseppe, invalido di guerra;
10. Cazzorla Giacomo di Paolo;
11. Salvadori Antonio di Luigi, combattente;
12. Alimento Giuseppe di Mario;
13. Lisi Ilo di Gino;
14. Cannavò Nunzio di Giuseppe, combattente;
15. Salerno Orlando di Antonio;
16. Schiavulli Giuseppe di Michele Antonio;
17. Serafini Lino di Mario, combattente;
18. Bianchi Arturo di Antonio;
19. Fabretti Giacomo di Mariano, combattente;
20. Pignataro Francesco di Alberto, combattente.

b) Sono dichiarati idonei i seguenti candidati:

1. Latori Luciano di Luigi;
2. Cavallo Vittorio di Mario;
3. Coli Osvaldo di Amleto;
4. Postiglioni Mario di Antonio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1948

Il Ministro: IERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1948
Registro Ufficio risc. poste n. 21, *foglio n.* 204.

(4318)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.